

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 5050

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

e dal Ministro della giustizia

(FASSINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 2001

—————

Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 98,
recante modifica dei termini di durata massima delle indagini
preliminari riguardanti taluni delitti contro la personalità dello
Stato

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuale formulazione dell'articolo 407 del codice di procedura penale, nel determinare il termine di durata massima delle indagini preliminari, prevede, con norma di carattere generale, che esse si concludano entro un termine che, comprese le eventuali proroghe del termine semestrale originario, non può andare oltre i diciotto mesi decorrenti dall'iscrizione del nome dell'indagato nel registro delle notizie di reato. Tale termine è, però, di due anni se le indagini preliminari riguardano particolari delitti individuati dal comma 2 dello stesso articolo 407. Il catalogo di tali delitti, contenuto nella lettera *a*) del comma citato, annovera pressoché tutti quei reati che si connettono alle più gravi forme di criminalità strutturata. Ma per ciò che concerne i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, la previsione è limitata a quelli tra essi per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci. Per effetto della considerazione di un tale limite di pena editale, risulta preclusa la possibilità di impiegare un più congruo termine di durata massima delle indagini preliminari quando si proceda per taluni delitti contro la personalità dello Stato. Tra tali delitti, per i quali ora è previsto un più breve termine per la chiusura delle indagini, spiccano quelli di partecipazione ad associazione sovversiva (articolo 270, comma terzo, del codice penale), di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (articolo 270-bis, secondo comma, del codice penale), di partecipazione a banda armata (articolo 306, secondo comma, del codice penale). Ciò determina una evidente aporia ove si consideri che i

termini massimi per le indagini intese ad accertare le correlative fattispecie che reprimono la condotta di chi promuova, organizzi, capeggi le medesime associazioni delittuose, in virtù di diversa e più grave pena editale, sono, invece, assoggettate al più congruo termine di due anni. Ma questo si traduce in irreparabile pregiudizio per quelle indagini che, attualmente in corso, si rivolgono ad accertare, necessariamente in un unico contesto, la responsabilità sia degli associati sia dei capi, dei promotori, degli organizzatori. In tali casi, infatti, i diversi regimi applicabili per effetto della normativa vigente determinano la necessità di scelte procedurali diverse pur nel medesimo contesto investigativo a seconda che a ciascun indagato venga riferita una condotta di partecipazione ovvero un ruolo di promotore, capo od organizzatore. Dannosi disvelamenti delle indagini, anche in corso, sono perciò pressoché inevitabili e destinati, magari, a vantaggio proprio di coloro che recano la responsabilità principale della costituzione e del permanere del sodalizio. Né ciò è sufficiente a dar conto di tutte le implicazioni che la segnalata grave aporia determina. È da considerare, infatti, che, per effetto dei richiami che numerose norme codicistiche operano al comma 2, lettera *a*), dell'articolo 407 dello stesso codice di procedura penale, la disposizione richiamata amplifica la sua portata incidendo, con effetti negativi analoghi a quelli segnalati, anche sugli articoli 301 (Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie), 303 (Termini di durata massima della custodia cautelare), 304 (Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare), 335 (Registro delle notizie di reato), 347 (obbligo di riferire la notizia del reato), 372 (Avocazione delle in-

dagini), 405 (Inizio dell'azione penale. Forme e termini) del codice di procedura penale. Conseguentemente, infatti, i diversi istituti evocati dalla normativa indicata si atteggiavano, vigente l'attuale normativa, diversamente a seconda che debbano trovare applicazione nei confronti di chi abbia promosso, organizzato, diretto o capeggiato i sodalizi delittuosi più volte richiamati ovvero di chi vi abbia preso parte. Correlativamente, dunque, la modifica recata dal presente provvedimento è destinata ad operare una positiva razionalizzazione anche rispetto agli istituti da ultimo richiamati, con ciò consentendo di complessivamente allineare il regime da ricollegarsi a tutte le manifestazioni eversive. Inoltre, su di un piano più generale, la modifica determinerebbe l'auspicato effetto di avvicinare la normativa processuale dettata per contrastare i delitti connotati da finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine demo-

cratico a quella volta al contrasto della criminalità organizzata, non potendosi dubitare che entrambe le forme riflettono i più gravi fenomeni di criminalità strutturata in sodalizi delittuosi.

L'intervento, nelle forme del decreto-legge, risulta giustificato, nell'attuale, straordinario, momento istituzionale che vede la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sciolti, giacché necessario ed urgente, come segnalato da importanti uffici di procura, appare evitare che indagini volte all'accertamento delle più gravi responsabilità per fatti che pongono in pericolo la sicurezza dello Stato siano irreparabilmente segnate da improvvidi disvelamenti di acquisizioni investigative.

Dall'attuazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 aprile 2001, n. 98, recante modifica dei termini di durata massima delle indagini preliminari riguardanti taluni delitti contro la personalità dello Stato.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Decreto-legge 5 aprile 2001, n. 98, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001.

Modifica dei termini di durata massima delle indagini preliminari riguardanti taluni delitti contro la personalità dello Stato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere con lo strumento della decretazione d'urgenza, anche in considerazione dell'attuale stato di scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, alla modifica degli articoli 406 e 407 del codice di procedura penale relativamente ai termini di durata massima delle indagini preliminari riguardanti taluni delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione, al fine di evitare pregiudizi alle investigazioni volte all'accertamento di gravi delitti contro la personalità dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Nell'articolo 406, comma 5-*bis*, del codice di procedura penale, le parole: «e nell'articolo 407, comma 2, lettera *a*), n. 7-*bis*» sono sostituite dalle parole: «e nell'articolo 407, comma 2, lettera *a*), numeri 4 e 7-*bis*».

2. Nell'articolo 407, comma 2, lettera *a*), n. 4, del codice di procedura penale, dopo le parole: «o nel massimo a dieci anni», sono inserite le parole: «, nonchè delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-*bis*, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale;».

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 2001.

CIAMPI

AMATO – FASSINO

Visto, *il Guardasigilli*: FASSINO

